

Ruling internazionale: definizione e approfondimenti

di [Redazione](#)

Publicato il 26 Agosto 2010

enciclopedia di diritto tributario: cos'è il ruling internazionale, chi può ricorrervi e come funziona.

Il **ruling internazionale** è un istituto introdotto dal legislatore per garantire, nell'ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale e di soccombenza in contenzioso su controversie dall'esito incerto. Si tratta di una procedura che, sebbene collocabile e collocata nella categoria degli **interpelli**, si caratterizza, e pertanto **si distingue** dalle altre forme di interpello istituite nel nostro ordinamento tributario, **nella fase istruttoria** - contraddistinta dal contraddittorio con il contribuente - e **nella fase conclusiva** che non si concretizza nell'emissione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione finanziaria ma **nella sottoscrizione di un accordo** che definisce quanto prospettato dalla parte nell'istanza introduttiva.



Chi ricorre al ruling?

Il **ruling internazionale** è riservato alle imprese - residenti e non residenti - con "attività internazionale", così come identificate nel Provvedimento direttoriale di attuazione del 23 luglio 2004, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi con consociate estere e vogliono definire:

- la quantificazione del valore normale ai fini del [c.d. transfer pricing](#), ossia delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti;

- l'applicazione di analoghe prescrizioni afferenti l'erogazione o la percezione di **altri componenti reddituali** a o da soggetti non residenti;
- l'applicazione di analoghe disposizioni riguardanti l'attribuzione di utili o perdite alla **stabile organizzazione** in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

La procedura di ruling

La procedura di ruling viene avviata tramite **presentazione volontaria di un'istanza in carta libera** indirizzata all' *Ufficio Ruling Internazionale – Settore Internazionale - Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate*, nelle due sedi competenti di Roma e Milano a seconda della regione in cui l'impresa ha il proprio domicilio fiscale. **Entro 30 giorni dalla data di presentazione**, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'Ufficio dichiara l'ammissibilità dell'istanza e convoca il legale rappresentante dell'impresa instaurando la fase del contraddittorio nel corso della quale, a fini dell'attività istruttoria, è possibile fissare uno o più accessi presso le sedi degli stabilimenti per reperire tutta la documentazione ritenuta necessaria. Il procedimento dovrà **concludersi entro 180 giorni** – termine non perentorio – dalla data di presentazione dell'istanza con la stipula di un accordo, vincolante per entrambe le parti per un triennio a far data dal periodo d'imposta in cui lo stesso viene sottoscritto. Per tale periodo all'Amministrazione finanziaria è inibita l'attività di controllo sulle questioni oggetto dell'intesa. Particolari dettagli sono previsti, inoltre, con riferimento ai criteri di stipula, modifica e rinnovo dell'accordo con l'Amministrazione.

Per approfondire: [Ruling internazionale: cos'è e come funziona](#)

Riferimenti normativi sul ruling internazionale:

- Art. 8 D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. L. 326 del 24 novembre 2003;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004;
- Art. 110, comma 7, TUIR Agosto 2010

A cura di Redazione 26 Agosto 2010